

Liceo Scientifico Statale "G. Galilei"
Via A. Moro, 13 - 28021 Borgomanero (NO) - Tel. 0322/82769
e-mail nops04000x@istruzione.it
con sez. associata **Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane**
Via Gentile, 33 – 28024 Gozzano (NO) – Tel. 032294648

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI CON GLI ESPERTI ESTERNI

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti particolari attività ed insegnamenti ai fini di:

- o Garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- o Realizzare particolari progetti didattici;
- o Realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione, aggiornamento, formazione

Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- o coerenti con il PTOF;
- o coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola, fatte salve specifiche disposizioni previste per progetti a finanziamento esterno.

Il Consiglio d'Istituto

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99;

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti e che prevede che il Consiglio d'Istituto disciplini nel regolamento d'Istituto il limite massimo dei compensi attribuibili per la scelta dei contraenti;

VISTO in particolare l'art. 33 comma 2, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;

VISTO l'art. 3 della L. 244/2007;

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L. vo 150/09;

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il Regolamento d'Istituto.

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con personale esterno per tutte le attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F. o nel Programma Annuale nonché il limite massimo di compenso attribuibile di cui all'art. 40 del D.M. 44/2001.

Art. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI, COMPETENZE, TIPOLOGIA CONTRATTI

Per ciascuna attività, servizio o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione. **I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria.** Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in Ordini e Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si definiscono i seguenti criteri:

a- I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente/Commissione mediante valutazione comparativa delle richieste pervenute.

b- La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- Titolo di studio afferente l'attività da svolgere;
- Ulteriori titoli specifici e certificazioni;
- competenze richieste dal progetto/attività
- Esperienze / incarichi pregressi relativi all'attività da svolgere
- Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti l'incarico;
- Pubblicazioni.

c- Per la valutazione comparativa dei candidati, il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze.

In ogni caso i titoli e le esperienze saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto. Per gli esperti legati ai progetti PON si procede con avviso pubblico di selezione. La scelta dell'esperto sarà operata dal G.O.P (Gruppo Operativo Progetto) che procederà alla valutazione comparativa dei curricula. Relativamente ai PON, in coerenza con i criteri di cui sopra, si possono prevedere in considerazione della specificità dell'intervento da attivare, ulteriori integrazioni che saranno comunque sottoposte alla delibera degli OO.CC. competenti. Per le azioni riferite ai PON ci si atterrà alle disposizioni emanate dall'Autorità di gestione. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata all'albo dell'istituzione scolastica.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n.241/1990 e n.675/1196 e s.m.i.

d- Il Dirigente Scolastico, per le valutazioni di cui al presente articolo, può nominare un'apposita Commissione a cui affidare compiti di istruttoria, ai fini della scelta del contraente.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non è applicato nel caso di contratti o convenzioni con **società o con associazioni**. Infatti, in tali casi, il rapporto è instaurato con un soggetto esterno non persona fisica che dovrà, comunque, possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione impiegheranno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti richiesti.

I contratti previsti dalla vigente normativa sono individuati in:

a) contratti di prestazione di lavoro autonomo professionale, con professionisti che abitualmente esercitano attività prefigurate nel contratto e sono titolari di partita IVA; b) contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto al prestatore l'attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzati dallo svolgimento dell'attività prestata senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica prestabilita.

Gli stessi sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale vigente all'atto di stipula del contratto in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola e sono regolati dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del PTOF deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'Albo on line sul sito web dell'Istituto.
2. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

Per ciascun avviso dovrà essere specificato:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate;
- f) responsabile del procedimento.

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) di non aver procedimenti penali pendenti;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

3. Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie sperimentate nei precedenti rapporti generalmente riconosciuti.

Art. 4 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, mediante valutazione comparativa da parte di un'apposita Commissione.
2. La Commissione, nominata su proposta del Dirigente Scolastico e approvata dal Consiglio d'Istituto, avrà durata annuale con scadenza al 31 agosto di ogni anno. La Commissione sarà composta di n. 3 membri: Dirigente Scolastico, Direttore Servizi Generali e Amministrativi membri di diritto, n 1 Docente. La Commissione potrà essere integrata, di volta in volta, dal Docente responsabile di ciascun progetto.
3. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri di cui all'art. 2, nonché di quanto esplicitato nell'apposito bando con attribuzione dei relativi punteggi.
4. La scuola potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o non procedere all'attribuzione dell'incarico qualora nessuna delle domande pervenute sia rispondente a quanto richiesto nel bando o nel caso in cui il progetto o l'attività non venga realizzato.

Art. 5 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una sola azione o prestazione, quali a esempio la singola docenza .

Art. 6 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. La determinazione da parte del Dirigente Scolastico del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi-CCNL scuola-Tariffe professionali).
2. Con il prestatore d'opera è possibile concordare, in relazione a particolari attività e impegni professionali richiesti, un compenso anche eccedente quello fissato dalla tabella 5 annessa al CCNL sottoscritto il 29/11/2007. Nel fissare il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/95 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97 di cui alla Tabella A allegata al presente Regolamento.

In tali particolari casi, il Dirigente Scolastico, nell'affidare l'incarico, dovrà dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

3. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
5. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l'esperto effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
6. Il compenso viene erogato, di norma, al termine della collaborazione dietro presentazione di parcella a fattura, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa della prestazione effettuata a firma dell'esperto e a seguito di accertamento, da parte del docente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
7. Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto;
le parti contraenti;
l'oggetto del contratto (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale della prestazione;
il corrispettivo della prestazione dovuta e i contributi e le ritenute previsti dalla legge;
le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
il luogo e la modalità di espletamento dell'attività;
il Responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
l'impegno da parte dell'esperto di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della parcella o fattura;
l'acquisizione in proprietà e utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto, senza preavviso, qualora l'esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando lo stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Viterbo;
la previsione che le sospensioni della prestazione da parte dell'esperto comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
l'informativa ai sensi della privacy;
la sottoscrizione del Dirigente Scolastico e dell'esperto.

2. Nei contratti deve essere indicato l'obbligo per i prestatori d'opera di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
4. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti in cui dovranno essere indicati i nominativi degli esperti esterni, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 8 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo attraverso la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto esterno siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 9 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.l. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- Che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- Che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- Di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- Di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale, il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 10 – AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 11 – PUBBLICITA' ED EFFICACIA

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite inserimento nell'albo on line e nel sito web dell'istituto.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità di cui al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti con gli esperti è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18 della legge n. 244 del 2007.

Art. 12 - Modifiche

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto. Potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Istituto con apposita delibera. Esso è pubblicato all'Albo della scuola e sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

Art. 13 - Pubblicità

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite l'Albo e il sito Web dell'Istituto.

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. NELLA RIUNIONE DEL 2/03/2017

Allegato A	
DECRETO INTERMINISTERIALE n. 326/95	Importo
Tipologia	
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari.
Docenza	Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro	Fino ad un massimo di € 25,82 orari

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N.101/97	Importo
Tipologia	
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale).	Fino ad un massimo di € 85,22
Docenti, codocenti, direttori di corso e codirettori di progetto; Ricercatori universitari 1° livello, ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settore junior (triennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	Fino ad un massimo di € 56,81
Codocenti o codirettori di corsi e di progetti; Tutor.	Fino ad un massimo di € 46,48 Fino ad un massimo di € 30,99